



COMUNE DI VEDELAGO
Provincia di Treviso

**SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE
E SVILUPPO**
Servizio Organi Istituzionali

ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 10/12/2021

OGGETTO: ORDINANZA, EX ART. 50 TUEL, PER L'IMPOSIZIONE DELL'OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE AEREE (CD. "MASCHERINE") E ADOZIONE DI ALTRE MISURE PREVENTIVE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA PER IL CONTEMINETO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

IL SINDACO

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.): [...] 5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...];*

RISCONTRATO che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale e con successiva dichiarazione del 11 marzo 2020 è stata valutata "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO che il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 -e la relativa Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126- ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021 che reitera, fino al 31 dicembre, le misure di cui all'ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021 concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella "zona bianca" ovvero l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale laddove non sia possibile rispettare il distanziamento;

RILEVATO che, in tale contesto epidemiologico, il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, unitamente all'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") sono misure indicate tra le più idonee ad impedire la diffusione del contagio del virus;

PRESO ATTO della recrudescenza della pandemia -nel corso delle ultime settimane- sia a livello mondiale, europeo e nazionale, certificato dai costanti *report*, relativi ai nuovi casi positivi, da parte degli organi competenti, ed in particolare della locali Aziende Socio-sanitarie;

VISTA, in particolare, la precipua situazione epidemiologica regionale e locale, che vede un costante e preoccupante aumento dei nuovi casi positivi con il conseguente maggior impegno delle strutture sanitarie regionali;

VISTA, a tal riguardo, la nota datata 09/12/2021, protocollo 223003, della Direzione Generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, con la quale –a fronte del picco di soggetti positivi sui 100.000 abitanti- si invitano i sindaci ad attuare “misure preventive a tutela della salute pubblica per il mantenimento della diffusione de virus SARS-COV2”;

RITENUTO che, nell'imminente periodo festivo e sino al 15 gennaio 2022, si possono configurare contesti e/o situazioni caratterizzate da assembramenti funzionali alla trasmissione del virus in questione;

DATO ATTO che la locale ULSS 2, quindi, ha sottoposto all'attenzione dei sindaci l'opportunità di attivare alcune misure preventive atte ad arginare tale diffusione, tra le quali l'obbligo della mascherina chirurgica all'aperto, nonché la sospensione di attività pubbliche annesse alla festività e il suggerimento di evitare occasioni di assembramenti;

STIMATO opportuno accogliere le indicazioni sottoposte dalla autorità locali sanitarie;

RITENUTO che, per quanto fin qui esposto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico del Comune di Veduggio, sussista sia il requisito della contingibilità, in quanto la situazione non può essere affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevenzano la formazione di assembramenti all'interno del centro storico, sia il requisito dell'urgenza, per l'imminente documentato danno alla salute pubblica che, protraendosi tale situazione, deriverebbe dalla mancata adozione nell'immediatezza di un provvedimento di natura cautelare;

RITENUTO, nel rispetto del principio della contingibilità, di adottare la presente ordinanza per un periodo limitato nel tempo, e cioè fino al 15 gennaio 2022, riservandosi una successiva valutazione all'evidenza dell'evoluzione del contesto pandemico;

CONSIDERATA la necessità di adottare, quindi, tutte le misure preventive a tutela della salute pubblica, riducendo le occasioni di diffusione della pandemia;

RICHIAMATI e fatti propri, le motivazioni ed i contenuti dei plurimi provvedimenti adottati dal Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Sanità e dalla Regione del Veneto in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

ORDINA

che dalla data odierna e fino al 15 gennaio 2022, fatto salvo ogni nuovo ed ulteriore provvedimento:

1. È FATTO SEMPRE OBBLIGO, anche all'aperto, di indossare i dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (mascherina) a completa copertura di naso e bocca, in tutto il territorio comunale.

Non hanno l'obbligo di indossare i dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (mascherina) a completa copertura di naso e bocca:

- a. i bambini di età inferiore a sei anni;
- b. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;

Restano salvi eventuali altri casi di esenzione dal suddetto obbligo previsti da normativa statale.

AVVERTE

- Che alla vigilanza ed al controllo delle presenti disposizioni sono tenuti i Corpi di Polizia territorialmente competenti.
- Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.
- Copia della presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line e trasmessa alla Regione Veneto, alla Prefettura UTG, Al Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Marca Occidentale, al competente Comando dei Carabinieri e alla Protezione Civile.
- In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sindacale seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del Decreto legge 25.03.2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2020 n. 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n. 74;
- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto:
 - a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio del Comune;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio del Comune;

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza nell'Albo pretorio comunale e nel sito internet del Comune;

Vedelago, 10 dicembre 2021

IL SINDACO
Andretta Cristina